

CP n. 21/2021



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini	Presidente
Dott. Marino Ferrari	Giudice
Dott. Pietro Spera	Giudice relatore

oooooooo

nel procedimento promosso con ricorso ex art.161/6 LF, depositato da **IKRIX s.p.a.** (c.f. e p.iva 02225200993), con sede legale in Genova, Via Gian Domenico Cassini 12, interni 2-4-5-6, assistita dall'Avv. Michele PETRIELLO del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via della Moscova 18, per mandato in calce al ricorso;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

rilevato:

- che con ricorso ex art. 161/6 LF depositato il 15/12/2021 la società IKRIX s.p.a. (c.f. e p.iva 02225200993), con sede legale in Genova, Via Gian Domenico Cassini 12, interni 2-4-5-6, ha proposto domanda di assegnazione del termine massimo di legge, pari a 120 giorni, per la presentazione del piano e dei documenti previsti ai sensi dell'art. 161/2 e 3LF ovvero di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis LF;

- che la società ha allegato al ricorso:
  - la visura camerale aggiornata al 13/12/2021 (doc. 1);
  - la delibera ex art. 152 LF (doc. 2);
  - i bilanci 2018, 2019 e 2020 (docc. 3 – 5);
  - l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (doc. 6);

rilevato:

- che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;
- che dalla documentazione prodotta emerge che la società ricorrente:
  - ha sede a Genova, nel rispetto della previsione di cui all'art. 161/1 LF;
  - è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1/2 LF);
  - come emerge dai bilanci prodotti, versa in stato quantomeno di crisi;
- che la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi dell'art. 152 LF;
- che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;
- che pendono istanze di fallimento nei confronti dell'istante;

rilevato altresì:

- che, ai sensi dell'art.161/8 LF, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;
- che le operazioni straordinarie dovranno essere autorizzate ex art. 161/7 LF;

ritenuto;

- che non sia necessaria l'autorizzazione di questo Tribunale per la nomina di attestatore, advisor ed eventuali periti e che pertanto nessuna richiesta di autorizzazione dovrà essere avanzata in proposito;
- che invece il pagamento di periti, advisor e attestatore, se fatto prima dell'omologa, deve essere autorizzato;

P.Q.M.

- concede a **IKRIX s.p.a.** (c.f. e p.iva 02225200993), con sede legale in Genova, Via Gian Domenico Cassini 12, interni 2-4-5-6, termine di 120 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento per la presentazione del piano e dei documenti previsti ai sensi dell'art. 161/2 e 3 LF oppure di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis LF, precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;
- nomina Commissario Giudiziale la Dott.ssa Olga RUSSO;
- dispone come obblighi informativi che la società depositi ogni mese:
  - una informativa ove siano indicate le singole spese di importo superiore a € 20.000, i crediti in prededuzione anche di importo inferiore sorti e l'evoluzione della preparazione del piano e della proposta;
  - un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà

essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese  
a cura del Cancelliere;

- pone l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per il pagamento del  
compenso a eventuali periti, advisor e attestatore se effettuato prima  
dell'omologa;
- dispone la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico  
ministero.

Si comunichi alla società ricorrente e ai creditori che hanno presentato istanza  
di fallimento.

Genova, 23/12/2021.

Il Giudice est.  
Pietro Spera

Il Presidente  
Roberto Braccialini